



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Lucia Tria	Presidente
Annalisa Di Paolantonio	Consigliere
Irene Tricomi	Consigliere
Ileana Fedele	Consigliere
Dario Cavallari	Consigliere-Rel.

Oggetto  
Categorie  
protette -  
Precedenti  
penali -  
Rilevanza

**R.G.N.**  
**2449/2020**

Ud.  
04/02/2025  
UP

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 2449/2020 proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato in Roma, via del Sudario 18;

**-ricorrente-**

**contro**

██████████, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ e dall'Avv. ██████████ presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno 23A;

**-controricorrente-**

avverso la SENTENZA della Corte d'appello di Milano n. 1061/2019 pubblicata il 4 luglio 2019.

Emesso Da: ILICIA TOLA Emesso Da: TRIBUSTDO CUIAIEIEN CA 1 Scrittura: 20755665540-0000 Emesso Da: DABIO CAVALLARI Emesso Da: TRIBUSTDO CUIAIEIEN CA 1 Scrittura: 75274c8b-5610e4d2

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal

Consigliere Dario Cavallari;

lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Pirone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

uditi l'Avv. [REDACTED] per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e l'Avv. [REDACTED] per la P.A. controricorrente, che ne ha domandato il rigetto.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 337/2018, ha rigettato il ricorso di [REDACTED], proposto contro [REDACTED] spa, diretto a ottenere la condanna di quest'ultima a procedere alla sua assunzione sulla base della graduatoria predisposta dalla Provincia di Pavia e la condanna al risarcimento del danno.

Il ricorrente ha esposto che:

era iscritto negli elenchi delle categorie protette dal 3 agosto 2004;

aveva svolto mansioni di operaio (generico e qualificato) come manovale;

era munito di patente B;

aveva la licenza media inferiore;

era diplomato in Ragioneria;

[REDACTED] aveva avviato il 18 aprile 2016 la procedura per l'assunzione ex legge n. 68 del 1999 di un Addetto area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, munito di patente B e con il titolo di studio di Licenza Media, al fine di stipulare un contratto di lavoro full time a termine di sei mesi, CCNL settore unico gas acqua, nonché un ulteriore contratto di lavoro full time di dodici mesi CCNL settore Igiene Ambientale;

in entrambi i casi era risultato primo in graduatoria, ma [REDACTED] aveva rifiutato l'assunzione ai sensi del suo regolamento, alla luce dei suoi precedenti penali, a suo dire non gravi e risalenti nel tempo;

a suo avviso, l'obbligo di avviamento poteva essere escluso solo nei casi tassativi indicati dalla legge.

[REDACTED] ha proposto appello che la Corte d'appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1061/2019, ha rigettato.

[REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

[REDACTED] si è difesa con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1)** Con il primo motivo il ricorrente contesta l'omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato il tipo di attività che egli avrebbe dovuto svolgere una volta assunto, il contenuto delle prove pratiche da sostenere e se, durante lo svolgimento delle prove, fosse stato in grado di eseguire i compiti relativi.

A suo avviso, le condanne penali riportate e le sue pendenze giudiziarie non avevano a che vedere con l'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti connessi con l'avviamento obbligatorio.

La censura è inammissibile, atteso che la Corte d'appello di Roma ha fondato la sua decisione sui precedenti penali del ricorrente, l'esistenza dei quali è stata da sola la ragione sufficiente a rigettare la domanda dell'istante.

Le circostanze indicate dal ricorrente, quindi, sono prive del carattere della decisività.

**2)** Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 delle preleggi al c.c., dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 333 del 2000 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che, in presenza di più fonti disciplinanti lo stesso rapporto, quella superiore sarebbe dovuta prevalere su quella inferiore.

Egli evidenzia che la disciplina dell'avviamento obbligatorio per gli orfani di caduti in servizio si rinverrebbe nell'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e nell'art. 7 del relativo Regolamento di esecuzione contenuto nel d.P.R. n. 333 del 2000, da qualificare come normativa speciale in materia, e che il CCNL di settore non avrebbe dato rilievo alle condanne penali anteriori all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, sottolinea come nulla sia stato detto in ordine alla compatibilità fra l'attività di Addetto Area spazzamento che sarebbe stato chiamato a svolgere e la condanna da lui subita.

In ogni caso, il Regolamento di selezione del personale sarebbe stato una fonte inferiore alla legge n. 68 del 1999 e al d.P.R. n. 333 del 2000, essendo stato adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, legge generale sulle società pubbliche.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa interpretazione dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968, atteso che la corte territoriale avrebbe errato nell'applicare il detto art. 20, che si sarebbe riferito a una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto di causa, ossia a quella in cui il grado e la natura dell'invalidità del lavoratore avviato potessero arrecare pregiudizio ai compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Del tutto generico sarebbe poi stato il riferimento, contenuto in sentenza, agli artt. 10 e 12 della citata legge n. 482 del 1968.

Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa interpretazione degli artt. 16 e 27 della legge n. 494 del 1987, degli artt. 1, 12, 27 e 32 del d.P.R. n. 487 del 1994, dell'art. 6 del d.P.C.M. n. 392 del 1987 e dell'art. 6 del d.P.C.M. 27 dicembre 1988, atteso che egli avrebbe avuto pieno diritto a partecipare alla selezione per l'avviamento al lavoro e a essere valutato per le sue attitudini all'attività lavorativa.

Con il quinto motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa interpretazione dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e degli artt. 27 e 28 del d.P.R. n. 487 del 1994, atteso che egli avrebbe avuto un vero diritto soggettivo all'assunzione, una volta avviato, con gli uffici competenti che sarebbero stati tenuti a svolgere una mera attività di certazione. Il rifiuto di assunzione, comunque, sarebbe stato giustificato solo in caso di prova, da parte del datore di lavoro, che il soggetto avviato non aveva le attitudini corrispondenti alla categoria professionale indicata.

Le censure sono tutte infondate.





Si tratta di un approccio che è stato di recente confermato da questa Sezione (Cass., n. 35421/2022) e che consente di confermare l'ampia libertà di cui gode il datore di lavoro privato nel determinare i criteri di scelta dei suoi dipendenti.

Pertanto, il Regolamento in questione, nel vietare l'assunzione di chi abbia subito condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva, si limita a stabilire dei criteri per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi come previsto dall'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, e costituisce esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro privato e della sua facoltà di stabilire i requisiti di assunzione, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Tali limiti sono elencati, innanzitutto, dall'art. 19 menzionato, che li individua, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, e, per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, nell'ottemperanza a quelli, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

La legge n. 68 del 1999, in particolare, nel nostro caso, l'art. 18, comma 2, e l'art. 7 del relativo Regolamento di esecuzione contenuto nel d.P.R. n. 333 del 2000 si occupano, invece, della materia delle assunzioni obbligatorie.

Il citato art. 18, comma 2, nel testo *ratione temporis* rilevante, dispone che "In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le

modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione".

Il precedente art. 7 regola le modalità di dette assunzioni.

L'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 333 del 2000, disposizione richiamata espressamente dal ricorrente, invece, stabilisce che "In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati".

Si tratta di prescrizioni che non riguardano i requisiti del lavoratore, l'individuazione dei quali è rimessa, infatti, al datore di lavoro, con il suo atto organizzativo interno, alla normativa specifica in tema di società a partecipazione pubblica e, eventualmente, alla contrattazione collettiva nazionale applicabile.

Esse concernono esclusivamente la determinazione dei criteri per calcolare il numero dei lavoratori (più esattamente la relativa quota di riserva) da destinare obbligatoriamente che, non a caso, è calcolato, per ciò che concerne la categoria di appartenenza del ricorrente, "sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati", dipendenti che, però, si deve osservare, sono scelti fra quelli che possiedono certi requisiti, fra cui quelli fissati dal citato atto organizzativo interno della parte controricorrente, come, appunto, il non essere stato condannato per la commissione di alcune tipologie di reato.

Da un punto di vista letterale, non vi sono previsioni, nella legge n. 68 del 1999 e nel suo Regolamento di attuazione, che impongano al datore di lavoro di derogare ai suoi requisiti interni di assunzione e che prescrivano un diritto dei soggetti avviati a essere impiegati pur se non rispettosi di detti requisiti.

In questo senso depone proprio l'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 333 del 2000, che contempla l'eventualità dell'impossibilità di avviare i lavoratori con la

qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile e che ne consente la sostituzione con altri di qualifiche simili.

Altresì considerazioni logiche confermano la correttezza delle esposte conclusioni, in quanto, ove fosse accolta la tesi del ricorrente, si verificherebbe il singolare caso per cui gli assunti con le procedure ordinarie dovrebbero garantire di non avere commesso certi reati, ma analogo obbligo non vi sarebbe per quelli appartenenti alle categorie protette.

Si avrebbe, quindi, un'inspiegabile discriminazione in favore dei dipendenti appartenenti alle categorie protette.

La legge n. 68 del 1999, però, mira a conseguire "la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato" (e di altre categorie, fra cui quella di appartenenza del ricorrente) istituendo un sistema di assunzioni obbligatorie fondato sul riconoscimento di quote di riserva, ma, purché dette quote siano garantite, non impone di assegnare ai soggetti avviati un trattamento privilegiato rispetto ai candidati ordinari.

I primi sono agevolati già consentendogli di prendere parte a una procedura *ad hoc*, non esposta alla presenza della generalità dei potenziali interessati e, quindi, con meno concorrenti, ma questo sistema non può incidere indiscriminatamente sulla libertà del datore di lavoro di scegliere dei dipendenti che rispettino tutti determinati requisiti minimi generali omogenei.

La possibilità di stabilire criteri come quello oggetto di lite non è, poi, ignota al nostro ordinamento, essendo prevista dall'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 3 del 1957, ed è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.

Ad esempio, Cass., 3120/1991, ha chiarito che la legge n. 482 del 1968 in materia di avviamento obbligatorio dei lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette, assoggettando i medesimi al normale trattamento giuridico e normativo (art. 10) e prevedendo (art. 12), quanto alle amministrazioni, aziende ed enti pubblici, il possesso, nei lavoratori loro avviati, dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, riconosce alle imprese di tipo pubblicitario, destinatarie dell'avviamento, il diritto di non assumere lavoratori avviati che non siano in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti come necessari ai fini





giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che lede la figura morale del lavoratore.

Del tutto irrilevante, quindi, diventa la contestazione relativa al riferimento agli artt. 10 e 12 della citata legge n. 482 del 1968, menzionati solo perché indicati nella motivazione di Cass., n. 3120/1991.

Quanto alle censure concernenti gli artt. 16 e 27 della legge n. 494 del 1987, gli artt. 1, 12, 27, 28 e 32 del d.P.R. n. 487 del 1994, l'art. 6 del d.P.C.M. n. 392 del 1987 e dell'art. 6 del d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e l'esistenza di un suo diritto a partecipare alla selezione per l'avviamento al lavoro e ad essere valutato per le sue attitudini all'attività lavorativa, si evidenzia che siffatta valutazione e, quindi, il rifiuto di assunzione ben potevano essere basati sul possesso, da parte del ricorrente, di tutti i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività lavorativa e individuati nel Regolamento della società controricorrente, fra cui quello oggetto di lite.

**3)** Con il sesto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa interpretazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. in quanto la corte territoriale non avrebbe deciso sulla sua domanda di risarcimento del danno.

La censura è inammissibile, essendo evidente che il giudice di appello ha inteso rigettare integralmente le pretese del ricorrente.

**4)** Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:

“In tema di avviamento obbligatorio dei lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette, le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, hanno il diritto di non assumere i lavoratori avviati che non siano in possesso dei requisiti indicati nei provvedimenti adottati, ai sensi del medesimo art. 19, per determinare criteri e modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi, fra i quali può rientrare l'assenza di condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva”.

Le spese di lite sono compensate, attesa la sostanziale novità della questione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte,

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 4 febbraio 2025.

**L'estensore**

**Dario Cavallari**

**Il Presidente**

**Lucia Tria**

Emmolo Da: I LICIA TBIA Emmolo Da: TDIISTDDO CIIAI IEIEN CA 1 Serial#: 27686668940000893 Firmato Da: DARIO CAVALLARI ADI Emmolo Da: TDIISTDDO CIIAI IEIEN CA 1 Serial#: 7597408061065417